consult-ant
LEADING YOURS

REGOLAMENTO EUDR: COSA CAMBIA PER LE IMPRESE E COME PREPARARSI IN MODO EFFICACE

CONSULT-ANT
Società Benefit
www.consult-ant.it

Il Regolamento (UE) 2023/1115 sulla “messa a disposizione sul mercato dell’Unione europea e all’esportazione di determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale” (noto come EUDR – EU Deforestation Regulation) è stato adottato nel giugno 2023 e, grazie all'adozione del Regolamento (UE) 2024/3234, la data di applicazione dell'EUDR, inizialmente prevista per dicembre 2024, diventerà applicabile dal 30 dicembre 2025.

Più in particolare, si applicherà secondo due scaglioni:

- Grandi imprese: obblighi applicabili a partire dal 30 dicembre 2025
- Micro e piccole imprese: obblighi applicabili a partire dal 30 giugno 2026.

Entro il prossimo 30 giugno, la Commissione europea dovrebbe pubblicare l'elenco dei Paesi classificati secondo il sistema di benchmarking del rischio ("basso", "standard", "alto"), il quale influenzerà gli obblighi di due diligence per le imprese.

L’obiettivo del regolamento è ambizioso: garantire che i prodotti immessi sul mercato europeo non siano legati alla deforestazione o al degrado delle foreste e che siano stati legalmente prodotti nei Paesi d’origine.

L’EUDR si applica a operatori (chi immette per primo il prodotto nel mercato UE o lo esporta) e a commercianti (chi lo commercializza ulteriormente nella catena di fornitura).

Si applica a 7 materie prime e ai relativi derivati, identificati per codice doganale nell’Allegato I del Regolamento:

- Caffè
- Cacao
- Olio di palma
- Soia
- Legno (e carta, mobili, imballaggi, ecc.)
- Gomma naturale
- Bovini (e derivati come cuoio)

Per operatori e commercianti entrano così in vigore nuovi obblighi, rispetto ai quali occorre attivarsi con ampio anticipo, al fine di poter svolgere le eventuali attività di due diligence e raccolta dati presso la filiera in tempo utile per la scadenza prevista per l’invio della dichiarazione.

Più in dettaglio, si riporta di seguito uno schema degli oneri introdotti dall’EUDR.

Per gli operatori:

- Due diligence obbligatoria, da effettuare prima dell’immissione sul mercato UE o dell’esportazione, comprendente:

- Geolocalizzazione delle parcelle agricole di produzione (coordinate GPS)

- Verifica legale del rispetto delle leggi del Paese d'origine

- Valutazione del rischio e dimostrazione che il rischio è nullo o trascurabile

- Dichiarazione elettronica da caricare sul sistema informativo EUDR
- Conservazione dei dati per 5 anni

Per i commercianti:

- Obbligo di tracciabilità: raccogliere e conservare le informazioni dal fornitore (codice DD, coordinate, dichiarazioni)
- Conservazione dei dati per 5 anni
- Nessuna due diligence autonoma, salvo si importino prodotti da fuori UE

Da un punto di vista operativo, le Aziende devono prepararsi all'EUDR non solo come a un adempimento normativo, ma come a un vero e proprio processo di adeguamento organizzativo e contrattuale.

Il primo passo è rappresentato dalla mappatura dei prodotti e delle materie prime utilizzate. Anche se molte imprese non producono direttamente beni soggetti al Regolamento, è molto comune che acquistino componenti o materiali (come caffè, carta da imballaggio, cacao per campioni, cuoio per il packaging) che rientrano tra le materie prime regolamentate. Per questo è essenziale verificare se tali elementi corrispondano ai codici HS indicati nell'Allegato I del Regolamento, e costruire una mappatura puntuale e aggiornata dell'intera catena di fornitura.

Una volta identificati i punti della filiera potenzialmente coinvolti, è necessario richiedere espressamente ai fornitori dichiarazioni di conformità al Regolamento EUDR, copia (o almeno il codice) della dichiarazione di due diligence caricata nel sistema informativo europeo, e un impegno formale a garantire la tracciabilità completa dei materiali. In molti casi, sarà poi anche consigliabile introdurre clausole contrattuali specifiche che disciplinino responsabilità, obblighi informativi e rimedi in caso di inadempimenti.

Sul piano interno, sarà inevitabile una revisione dei processi aziendali. Le imprese dovranno adottare procedure per controllare e archiviare la documentazione ricevuta dai fornitori, gestire le tempistiche legate alle nuove scadenze regolamentari, e predisporre un sistema di audit e conservazione dati conforme ai requisiti europei (che prevedono, ad esempio, una conservazione per almeno cinque anni).

Il Regolamento (UE) 2023/1115 non stabilisce sanzioni uniche e uguali per tutta l'Unione Europea, ma affida agli Stati membri il compito di adottare un proprio sistema sanzionatorio, che dovrà essere efficace, proporzionato e dissuasivo. Ciò significa che ogni Paese UE dovrà

definire le proprie regole, ma all'interno di un quadro armonizzato che il Regolamento stesso stabilisce.

In particolare, l'articolo 24 del Regolamento elenca alcune tipologie di misure sanzionatorie obbligatorie che dovranno essere previste nei singoli ordinamenti nazionali. Tra queste rientrano innanzitutto le sanzioni pecuniarie, cioè multe che dovranno essere proporzionate alla gravità della violazione e al valore economico dei prodotti coinvolti. In alcuni casi gravi, le multe potranno arrivare a superare l'1% del fatturato annuo dell'impresa trasgressore nell'Unione Europea.

Accanto alle sanzioni economiche, il Regolamento prevede anche misure più incisive, come la confisca o il sequestro dei prodotti non conformi, la sospensione temporanea dell'autorizzazione a operare, oppure l'esclusione da gare pubbliche per un certo periodo. Inoltre, le autorità potranno decidere di pubblicare le decisioni sanzionatorie, rendendo note al pubblico (e dunque ai clienti, investitori e partner commerciali) le aziende non conformi: un vero e proprio "name and shame" che può avere impatti reputazionali significativi.

Il Regolamento attribuisce anche un ruolo importante alle autorità nazionali competenti, che avranno il compito di vigilare, effettuare controlli documentali e fisici, analizzare il rischio dei prodotti e adottare, se necessario, provvedimenti sanzionatori. Questi controlli potranno avvenire a campione o in base a una

valutazione del rischio, tenendo conto della provenienza geografica delle materie prime, della tipologia di prodotto e dell'affidabilità dell'operatore.

Infine, non va sottovalutato il rischio reputazionale e operativo derivante da una mancata conformità. Le autorità competenti avranno il potere di bloccare l'ingresso dei prodotti nel mercato europeo, applicare sanzioni, ed eventualmente rendere pubblici i casi di non conformità. Tutto ciò potrebbe avere impatti molto rilevanti sulla reputazione del marchio, oltre che conseguenze dirette sulle vendite e sulla continuità della catena logistica.

Avv. Simona Cardillo